

---

Comitato scientifico:

*Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) – Silvio BOLOGNINI (Professore straordinario di Filosofia del diritto) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) – Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) – Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) – Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) – Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) – Francesca PROIETTI (Magistrato) – Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) – Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).*

---

## **Eccezione riconvenzionale di compensazione parziale: è fondata in difetto di allegazione e prova dell'estinzione di un credito certo, liquido ed esigibile**

*L'eccezione di compensazione parziale deve ritenersi fondata in difetto di allegazione e prova dell'estinzione del credito certo nella sua realtà e nel suo ammontare, liquido ed esigibile (difatti, sul piano processuale, l'eccezione riconvenzionale di compensazione non soggiace ad alcuna limitazione in ordine al titolo del credito opposto, e, su quello sostanziale, le norme di cui agli artt. 1241 e ss. c.c. non contengono alcun accenno a limitazioni di opponibilità della compensazione in relazione alla data di insorgenza dei crediti contrapposti).*

**Tribunale di Roma, sezione undicesima, sentenza del 12.1.2015, n. 484**

*...omissis...*

La Società Cooperativa xxxxxx. si oppone al decreto ingiuntivo in epigrafe (provvisoriamente esecutivo), per il pagamento di canoni dovuti alla Mxxxx relativi ad un contratto di gestione di una testata editoriale periodica di proprietà della società intimante.

Resiste la xxxx. chiedendo il rigetto dell'opposizione.

È pacifico in causa che le parti stipularono (in data 9/8/2001, secondo l'affermazione non contestata della convenuta opposta) un "contratto di gestione editoriale" di durata quadriennale rinnovabile salvo disdetta (depositato in atti), a mente del quale la Cooperativa. xxxxxx avrebbe gestito la rivista denominata "xxxxxx." dietro pagamento di un canone di E 1.549,37 (all'epoca, tre milioni di lire) più I.V.A.

A giugno 2009, la Cooperativa. comunicò alla xxxxx. il diniego di rinnovo alla successiva scadenza "del settembre 2009" (doc. 3 dell'opponente). Sul punto, insorse contrasto tra le parti, in quanto la concedente negò di aver ricevuto la disdetta e chiese in via d'urgenza a questo Tribunale di imporre alla Cooperativa "l'immediata ripresa della pubblicazione della rivista". L'istanza fu respinta con ordinanza ex art. 700 C.P.C., depositata il 3/12/2009, con la quale il Tribunale condannò la ricorrente alla rifusione delle spese di lite, per un importo totale di E 1.950,00 oltre C.P.A. ed I.V.A. di legge. L'ordinanza non fu reclamata, né venne dato inizio al giudizio di merito.

Oggi, la Cooperativa asserendo di non aver ricevuto il pagamento delle spese legali liquidate nella citata ordinanza, chiede la compensazione del proprio credito con quello vantato xxxxxxxx del quale contesta, peraltro, anche l'esatto ammontare.

Quest'ultima contestazione è in parte fondata. È vero, infatti, che il contratto depositato in atti non contiene alcuna clausola di adeguamento o aggiornamento del canone, che, pertanto, deve ritenersi pari ad E 1.549,37 al mese, e non già ad E 1.700,00, come preteso dall'intimante, del tutto arbitrariamente, e come concesso dal giudice, pur in difetto di prova, in sede monitoria.

D'altro canto, è invece priva di fondamento la contestazione relativa alla data di cessazione del rapporto (e, quindi, al numero di canoni mensili dovuti). Premesso che non è più in contestazione, in questa sede, l'intervenuta risoluzione del rapporto per effetto del diniego di rinnovo alla scadenza, il contratto è chiaro nell'affermare che la durata quadriennale decorre dal numero in uscita nel mese di settembre: del resto, anche l'odierna opponente, nel comunicare la disdetta, aveva fatto riferimento alla "prossima scadenza del settembre 2009". La contestazione relativa alla scadenza è quindi infondata.

Il credito della xxxx va pertanto ridotto alla misura corretta di E 1.549,37 al mese per cinque mesi, per un totale di E 6.197,48 oltre I.V.A.

L'eccezione di compensazione parziale deve, poi, ritenersi sicuramente fondata (nei limiti di cui appresso), in difetto di allegazione e prova dell'estinzione del credito - derivante da un provvedimento giudiziale ormai irrevocabile, e

pertanto certo nella sua realtà e nel suo ammontare, liquido ed esigibile - vantato dalla Cooperativa per le spese legali del ricorso cautelare. Non è dato comprendere quali ostacoli, ad avviso della convenuta, si opporrebbero, vuoi sul piano processuale (l'eccezione riconvenzionale di compensazione non soggiace ad alcuna limitazione in ordine al titolo del credito opposto), vuoi su quello sostanziale (le norme di cui agli articoli 1241 e seguenti xxxxxx. non contengono alcun accenno a limitazioni di opponibilità della compensazione in relazione alla data di insorgenza dei crediti contrapposti), al suo accoglimento. Tuttavia, tale eccezione può essere accolta limitatamente alla sola somma risultante dalla liquidazione compiuta dal giudice nell'ordinanza cautelare (E 1.950,00 in linea capitale, E 78,00 per C.P.A. ed E 446,16 per I.V.A.), poiché l'opponente non ha dimostrato di aver notificato il precetto, sulla base del quale rivendica un credito superiore.

In definitiva, la situazione contabile, operata la compensazione, e tenuto conto che l'I.V.A. costituisce una mera partita di giro e non è dovuta, sulle spese legali, quando la parte sia soggetto imponibile che può scaricarla, evidenzia un residuo credito a favore xxxx. pari ad E 6.197,48 - (1.950,00+78,00) - E 4.469,48 più I.V.A.

Il decreto ingiuntivo, emesso per una somma superiore, va quindi revocato e l'opponente va condannata al pagamento dell'importo come sopra determinato. Su di esso gravano gli interessi richiesti nella misura legale che, attesa la qualità delle parti e la natura del contratto, sono quelli di cui al D.LGS. n° 231/02.

Atteso l'esito della lite, le spese devono essere compensate tra le parti.

p.q.m.

il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, nella persona del giudice unico dott. Francesco Crisafulli, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, così provvede:

- revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna l'opponente a pagare alla xxxxxx. la somma di E 4.469,48 più I.V.A., oltre interessi calcolati al tasso e con le decorrenze di cui agli artt. 4 e 5 del D.LGS. n° 231/02;
- compensa le spese.